Introduzione

Questo studio concerne le sentenze civili che contengono una statuizione in virtù della quale il sorgere dei loro effetti (o almeno di uno di essi) è fatto dipendere da un evento futuro e incerto, di modo che questi potrebbero manifestarsi in un momento diverso rispetto a quello fissato dalle regole che ne stabiliscono il normale tempo di produzione.

Le indubbie affinità che presentano tali sentenze coi contratti soggetti a condizione sospensiva hanno condotto parte della dottrina non solo a qualificarle come "condizionali" o "condizionate", ma anche a ricostruire un'autonoma categoria – quella della sentenza condizionale, appunto – idonea a ricomprendere in sé, in tutto o in parte, queste pronunce.

Giova qui ripercorrere la storia di tale categoria, passando in rassegna le opinioni degli Autori che si sono di questa più ampiamente occupati, a partire dalla nascita, nel nostro Paese, della scienza del diritto processuale civile, inteso come studio sistematico e concettuale della disciplina del processo civile.

Proprio al fondatore di questo nuovo indirizzo, Giuseppe Chiovenda, si devono le prime riflessioni sulla nozione di sentenza condizionale, impiegata per configurare giuridicamente la condanna con riserva delle eccezioni. L'illustre Maestro rileva infatti che tale decisione deve ritenersi sottoposta a condizione risolutiva, poiché «riceve, da parte del giudice stesso che la emana, la limitazione che fa dipendere la sua risoluzione dall'evento futuro del giudizio sulle eccezioni riservate»[1]. Questa conclusione – rileva lo stesso Chiovenda – ha una notevole importanza sistematica, perché «basta a dissipare il preconcetto che non possa aversi una sentenza definitiva condizionale»[2], rendendo così più agevole la soluzione di alcune questioni, tra le quali, ad es., quella

---

[1] Cfr. G. CHIOVENDA, *Azioni sommarie. La sentenza di condanna con riserva*, in ID., *Studi di diritto processuale civile*, I, rist., Milano, 1993, 121 ss.

[2] Chiovenda coglie il carattere definitivo della condanna con riserva sotto due differenti aspetti: perché questa si pronuncia in maniera definitiva su tutte le questioni rilevanti ai fini dell'esistenza del diritto, ad esclusione delle eccezioni riservate (G. CHIOVENDA, *Azioni* cit., 124, 127, 143); e inoltre perché essa, ove non sia più soggetta a gravame, diviene definitiva, ossia passa in giudicato formale (G. CHIOVENDA, *Azioni* cit., 127).

dell'influenza della riforma di una sentenza interlocutoria sulla definitiva, basata sulla stessa interlocutoria e non impugnata nei termini: tale influenza era usualmente esclusa in base al carattere definitivo della sentenza, ma Chiovenda giunge a un esito, opposto rilevando che si ha qui a che fare con una definitività condizionale[3].

Di qualche anno successiva alle riflessioni chiovendiane, che si concentravano su figure in cui si reputava all'opera una condizione risolutiva, è la prima ampia ricostruzione sistematica della categoria della sentenza condizionale, compiuta da Filippo Vassalli, in un'opera intitolata proprio a questa sentenza[4]. L'Autore, nell'elaborare tale categoria, propone una fondamentale bipartizione al suo interno, a seconda che l'evento futuro e incerto, da cui dipendono gli effetti della decisione, costituisca una condizione del riconoscimento del diritto (o, più brevemente, una condizione della sentenza), o invece una condizione del diritto riconosciuto con la sentenza[5]. In entrambe le ipotesi si tratta di decisioni assoggettate a condizione sospensiva.

Nella prima sottocategoria, vengono annoverate: la sentenza resa sotto la condizione della prestazione del giuramento (sentenza *si iuraverit*), allora ammessa nell'uso di alcuni tribunali, almeno con riguardo al giuramento suppletorio ed estimatorio[6]; la sentenza di condanna con riserva delle eccezioni, che Vassalli reputa – a differenza di Chiovenda – sottoposta a condizione sospensiva[7]; la sentenza sul merito pronunciata in pendenza del giudizio di impugnazione avverso una sentenza interlocutoria sui presupposti processuali o

---

[3] V. G. CHIOVENDA, *Azioni* cit., 127 s., il quale rimarca che in questo caso si tratta di una condizionalità impropria perché legale: siamo dunque innanzi a una sentenza soggetta a *condicio iuris*.

[4] Ci si riferisce a F.E. VASSALLI, *La sentenza condizionale*, *Studio sul processo civile*, Roma, 1918.

[5] Cfr. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 64 ss.

[6] V. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 65 s.

[7] Cfr. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 73, il quale rileva che la condanna con riserva non può acquistare autorità di cosa giudicata, finché il giudice non abbia rigettato le eccezioni riservate. Peraltro, neppure con riguardo agli altri effetti della decisione (azione esecutiva e ipoteca giudiziale), che si esplicano invece *pendente condicione*, l'A. ritiene che si possa parlare di risolubilità, poiché si tratta di effetti che può produrre anche una sentenza non passata in giudicato, rispetto alla quale non si potrebbe pensare ad alcuna risolubilità.

sull'ammissione di una prova[8]; la sentenza relativa al *quantum debeatur*, emanata prima del passaggio in giudicato della decisione sull'*an debeatur*[9]; e, infine, per il caso di un processo caratterizzato da un cumulo condizionale di cause, la sentenza che decide sulla domanda proposta in via subordinata, pronunciata mentre pende il giudizio di impugnazione della decisione di rigetto della domanda principale[10].

Nell'ambito della seconda sottocategoria, l'Autore non ricomprende le decisioni relative a rapporti che trovano fonte in un negozio condizionato, rilevando, da un lato, che le sentenze di mero accertamento concernenti tali rapporti non presentano alcuna particolarità rispetto a quelle attinenti a rapporti non condizionali, poiché producono la cosa giudicata al modo stesso di ogni altra pronuncia dichiarativa[11]; dall'altro lato, che l'ordinamento italiano non ammette decisioni di condanna a tutela di una pretesa condizionale (in senso stretto), perché la domanda volta a dedurre una simile pretesa mancherebbe di interesse ad agire[12]. Vassalli annovera invece entro questa seconda sottocategoria le condanne relative a pretese che egli definisce condizionali in senso lato, ossia «pretese, le quali, quando sono dedotte in giudizio, e addirittura quando interviene la pronuncia e la condanna del giudice, non hanno tutte le condizioni per ottenere soddisfacimento, e rispetto alle quali dunque non si ha quella violazione attuale del diritto, ch'è normalmente condizione della condanna»[13]. Queste sentenze che, ad avviso di Vassalli, possono essere pronunciate nei casi previsti dalla legge e in quelli che la pratica del foro è venuta ammettendo per il sussistere d'identità di ragioni[14], vengono suddivise in due

---

[8] V. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 77 ss., 83 ss.

[9] F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 89 s.

[10] Cfr. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 90. L'Autore ricomprende in questa prima sottocategoria anche la pronuncia emanata dal giudice facendo applicazione di un decreto legge, contenente una espressa riserva di presentazione al Parlamento per la conversione in legge, poiché in tal caso la decisione acquisterebbe l'autorità di cosa giudicata al momento della conversione in legge del decreto. Quest'ipotesi oggi non è più attuale in ragione dell'espressa e diversa disciplina ora prevista per i decreti legge dall'art. 77 Cost.

[11] Cfr. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 97.

[12] V. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 97 ss.

[13] Così F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 99.

[14] V. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 100.

distinti gruppi a seconda che la condizione risulti dallo stesso rapporto sostanziale accertato[15], o invece non tocchi tale rapporto, ma sia relativa soltanto alla realizzazione del diritto mediante la sentenza di condanna[16] [17].

In entrambe le sottocategorie così individuate, ad avviso dell'Autore, «si rimane nei termini della definizione di "condizione": poiché è caratteristico della condizione escludere taluni degli effetti giuridici di un dato atto, previsti

---

[15] In quest'ambito vengono annoverate, anzitutto, alcune delle sentenze che Giuseppe Chiovenda qualificava come condanne in futuro (v. G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, 2ª ed., Napoli, 1935, 175 s.; ID., *Principii di diritto processuale civile*, 4ª ed., Napoli, 1928, 163 ss.) e segnatamente: la condanna del conduttore al rilascio della cosa locata alla scadenza del contratto; la condanna al pagamento di rate d'affitto, di alimenti o di altre prestazioni periodiche non ancora scadute (cfr. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 105). Sempre entro questo primo gruppo sono ricondotte: la condanna pronunciata sotto condizione della prestazione della cauzione, nei casi in cui la legge subordina a tale prestazione l'esercizio del diritto; la condanna – prevista dall'allora vigente art. 2037 c.c. – alla cancellazione di un'ipoteca sotto condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o altra condizione; la condanna all'adempimento specifico accompagnata dalla condanna al risarcimento del danno, oppure dall'autorizzazione a far adempiere la prestazione indipendentemente dalla cooperazione del debitore, ma a spese di questi, ove si tratti di prestazione fungibile e ne sia ancora possibile l'adempimento da parte del debitore (in entrambe queste ipotesi la seconda condanna è sottoposta alla condizione che il debitore non adempia l'obbligazione primaria); la decisione con cui il giudice fissa al convenuto il termine per l'adempimento della prestazione e lo condanna al risarcimento per il caso di inadempimento; infine, nel caso di obbligazioni alternative, la condanna ad adempiere l'una e l'altra prestazione (tale decisione ha implicita la condizione che venga successivamente determinata la prestazione dovuta, in base alla scelta del creditore, se il debitore dopo la sentenza si rifiuti di adempiere, rimanendo peraltro sempre salvo il diritto di quest'ultimo di impedire l'esecuzione, adempiendo l'altra prestazione dedotta in obbligazione): con riguardo a tutti questi casi v. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 105 s.

[16] Cfr. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 100. Va tuttavia rilevato che è perlomeno dubbio che le decisioni in cui la condizione è relativa alla sola realizzazione del diritto mediante la sentenza di condanna debbano essere ricondotte alla seconda e non invece alla prima sottocategoria di pronunce condizionali, quelle cioè in cui la condizione attiene alla decisione e a non al diritto in questa accertato.

[17] Nell'ambito del secondo gruppo sono ricomprese: la condanna pronunciata sotto la condizione della prestazione di una cauzione, stabilita dall'autorità giudiziaria in forza di un potere discrezionale o di un dovere riconosciuto dalla legge; la condanna previa fissazione di un termine da parte del giudice per l'adempimento dell'obbligazione; la condanna a una prestazione da liquidarsi separatamente (ad es., la condanna al risarcimento del danno *salva liquidatione* o la condanna alla restituzione dei frutti): cfr. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 107 s.

come regola dalla legge, in considerazione d'un evento incerto e futuro determinato dal soggetto stesso che compie l'atto»[18]. Ambedue possono allora essere ricondotte entro la categoria della sentenza condizionale, che ha per Vassalli sicura esistenza nel sistema del diritto processuale civile[19]. L'Autore ha cura però di rimarcare che la condizione cui è assoggettata la sentenza non è assimilabile alla *condicio facti*, inserita nel negozio ad opera della libera volontà del suo autore, ma piuttosto alla condizione legale: nella pronuncia giurisdizionale non si esprime infatti la volontà di chi la emana, ma quella dell'ordinamento giuridico[20]. Il giudice non subordina a condizione gli effetti della sua decisione sulla base della propria volontà, ma perché vincolato dalla legge. In ragione di ciò, l'Autore avverte che all'espressione "sentenza condizionale" deve riconoscersi più che altro il valore di una semplice metafora[21].

La dottrina successiva – nelle figure di Francesco Carnelutti, Carlo Calvosa e Antonio Segni – pur non rifiutando del tutto la categoria della sentenza condizionale, ne ha ristretto significativamente i confini rispetto a quelli tracciati da Vassalli. I primi due Autori, in particolare, rimarcano la necessità di una maggior cautela nell'ammettere l'operare di nozioni proprie del diritto civile in altri campi dell'ordinamento, e la conseguente esigenza di riservare una più attenta considerazione alle precipue caratteristiche della condizione nel negozio giuridico, onde stabilire quando le stesse si possano ravvisare altresì nelle pronunce giurisdizionali: solo in tali casi si avrà infatti a che fare con delle sentenze condizionali in senso proprio.

Francesco Carnelutti dedica all'opera di Vassalli un'ampia e articolata recensione critica[22], nella quale rimarca anzitutto che il difetto maggiore del libro consiste in un'insufficiente indagine «intorno alla distinzione tra la condizione del negozio e la condizione della sentenza, soprattutto nella forma della sentenza di accertamento»[23].

---

[18] V. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 64.

[19] Cfr. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 115, il quale sottolinea che «[L]a categoria della sentenza condizionale si può ricevere nel sistema del diritto processuale civile».

[20] Così F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 115 s.

[21] V. F.E. VASSALLI, *La sentenza* cit., 115.

[22] Si tratta di F. CARNELUTTI, *La sentenza condizionale*, in ID., *Studi di diritto processuale*, Padova, 1925, 295 ss. (originariamente pubblicata in *Riv. dir. pubbl.*, 1920, I, 247 ss.). Recensì l'opera di Vassalli anche E. REDENTI, in *Riv. dir. comm.*, 1918, I, 236 ss.

[23] Così F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 296 s.

L'illustre Maestro, per approfondire questa distinzione, prende in considerazione il «tipo più comune nella pratica e storicamente meglio definito»[24] di sentenza condizionale, ossia quella pronunciata sotto la condizione della prestazione del giuramento. Osserva così che tale decisione produce effetti (in particolare la cosa giudicata materiale), sia nel caso di prestazione, che di rifiuto del giuramento: nel primo caso si tratta di effetti favorevoli al giurante, nel secondo, invece, di effetti sfavorevoli a chi avrebbe dovuto giurare[25]. Dalla prestazione del giuramento non dipende quindi l'efficacia della sentenza *si iuraverit*, che comunque si esplica anche nel caso di rifiuto di giurare, ma soltanto il suo proiettarsi in una determinata direzione piuttosto che nell'altra; dipende, in altre parole, la vittoria dell'una o dell'altra parte[26]. Chiara dunque risulta la differenza con la condizione apposta al negozio giuridico, dalla quale dipende l'efficacia del negozio stesso, che risulta improduttivo di effetti nel caso di mancato avverarsi dell'evento futuro e incerto. Quella che accede alla sentenza non può allora ritenersi una condizione vera e propria.

Il chiaro Autore approfondisce poi la critica alla condizionalità nella sentenza, quale proposta da Vassalli, individuando le differenti ragioni per cui non si può ammettere l'operare della condizione nelle decisioni di mero accertamento, di condanna e costitutive.

Con riguardo alle pronunce meramente dichiarative, esclude la possibilità di una reale condizionalità della sentenza, intesa come subordinazione della sua efficacia a un evento futuro e incerto, sulla base di considerazioni di carattere sia strutturale che funzionale. In ordine alle prime, osserva che le sentenze ritenute condizionali da Vassalli sono, a ben vedere, decisioni in cui il giudice «tralascia di accertare una circostanza che assume così la funzione di evento da cui dipende non già l'accertamento, ma la esistenza del rapporto non ancora pienamente accertato». Si tratta dunque di pronunce caratterizzate da una «incompiutezza della cognizione che determina una sola apparente condizionalità, non invece una condizionalità reale della sentenza»[27].

---

[24] F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 298.

[25] V. F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 299 s.

[26] Cfr. F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 299 s. L'Autore osserva che sarebbe allora più corretto discorrere, anziché di sentenza, di *vittoria condizionale*. Nella medesima ottica, successivamente (in ID., *Sistema di diritto processuale civile*, II, *Atti del processo*, Padova, 1938, 475), Egli preciserà che la sentenza *si iuraverit* «si risolve in una disposizione alternativa, e così nell'accoglimento della domanda qualora il giuramento si presti o nella sua reiezione qualora non sia prestato».

[27] Entrambe le citazioni riportate nel testo sono tratte da F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 306.

Per queste decisioni, da cui non risulta già l'esistenza di una determinata posizione giuridica soggettiva, essendo questa subordinata all'avvenimento o alla constatazione di un dato fatto, non ancora verificatosi o accertato, Carnelutti propone la definizione di sentenze di accertamento incompleto[28].

Considerando poi l'aspetto funzionale, l'Autore rimarca che sarebbe assurdo che il giudice accerti il comando contenuto nella norma giuridica, apponendo a tale accertamento una condizione. Ciò, infatti, costituirebbe fonte di incertezza, poiché la sentenza così pronunciata non risolverebbe effettivamente la controversia tra le parti[29]. Si deve quindi escludere la condizionalità della sentenza di mero accertamento in ragione della «antitesi tra la certezza, che è la funzione dell'accertamento, e la incertezza, che è la funzione della condizione»[30].

Passando alle pronunce costitutive, Carnelutti rileva in primo luogo la necessità di distinguere, al loro interno, tra sentenze di accertamento costitutivo, che hanno per base un accertamento e sono perciò caratterizzate da due capi, l'uno dichiarativo e l'altro costitutivo, e sentenze costitutive in senso stretto, che non postulano alcun accertamento e consistono dunque esclusivamente in un capo costitutivo. Questa distinzione è tracciata perché, ad avviso dell'illustre Maestro, diverso rilievo hanno, per le une e per le altre pronunce, le già esaminate considerazioni volte a escludere la condizionalità nelle decisioni di mero accertamento. Tali considerazioni, infatti, possono senz'altro essere invocate con riguardo alle sentenze di accertamento costitutivo, di cui si deve perciò escludere l'assoggettabilità a condizione[31]; esse non possono invece condurre a negare l'operatività della condizione rispetto alle pronunce costitutive in senso stretto, che sono prive d'un contenuto d'accertamento. Giunto a tal punto, l'Autore avverte che così non è senz'altro dimostrato che si possa apporre una condizione a quest'ultime pronunce, rilevando che lo si potrebbe pur sempre escludere sulla base di «ragioni fondate sullo scopo del comando giudiziario, contenuto nella sentenza costitutiva pura»[32]. La questione non

---

[28] Così F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 305 s., che propone in alternativa di qualificare tali pronunce come sentenze anticipate o sentenze aperte.

[29] V. F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 306 s.

[30] F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 310.

[31] Cfr. F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 312, ove l'Autore sottolinea altresì che resta aperta la differente questione se possa ammettersi una sentenza di accertamento costitutivo caratterizzata da un accertamento incompiuto.

[32] F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 313.

viene però *ex professo* affrontata da Carnelutti, il quale si limita a concludere che, se questa fosse esaminata *funditus*, si potrebbe giungere «a una soluzione affermativa nel senso che debba ritenersi logicamente ammissibile e praticamente utile la condizionalità della sentenza costitutiva pura»[33].

Veniamo infine alla sentenza di condanna che, dal punto di vista della struttura, si caratterizza – ad avviso dell'Autore – per due elementi: l'uno sostanziale, consistente nell'accertamento del fatto illecito, e l'altro formale, rappresentato dall'ordine di esecuzione diretto agli organi del processo esecutivo, ordine che si sostanzia nell'accertamento dell'obbligo già previsto dalla legge a carico di tali organi[34].

Carnelutti prende anzitutto in considerazione le sentenze di condanna che contengono l'ordine di esecuzione, ma non un completo accertamento del fatto illecito. In quest'ambito annovera le condanne in futuro (e in particolare la condanna al pagamento di rate di affitto, di alimenti, o di altre prestazioni periodiche non ancora scadute), che dichiarano l'esistenza del rapporto, ma non la sua violazione (non ancora avvenuta), e le condanne con riserva delle eccezioni, in cui non vi è neppure un (compiuto) accertamento del rapporto[35].

Tali sentenze, secondo il Maestro, sono senz'altro ammesse dal diritto positivo, che prevede anche titoli esecutivi stragiudiziali, e perciò consente che l'esecuzione possa aver luogo anche in difetto di un qualsiasi accertamento giudiziale. *A fortiori* l'esecuzione potrà aver luogo a fronte di un accertamento incompiuto, contenuto nella sentenza di condanna[36].

L'illustre Autore esclude però che queste sentenze siano propriamente condizionali, con riguardo sia all'accertamento, che all'ordine di esecuzione.

Il primo non è senz'altro soggetto a condizione: nella condanna in futuro, esso cade sul solo rapporto e non anche sulla sua violazione; nella condanna con riserva delle eccezioni, non vi è accertamento (completo) neppure del rapporto, poiché tale decisione viene pronunciata dal giudice senza esaminare le eccezioni riservate. Si può allora al più parlare – nell'uno come nell'altro caso – di un accertamento incompiuto[37].

Neppure nell'ordine di esecuzione è ravvisabile alcunché di condizionale: esso è infatti puro e semplice, come nella condanna ordinaria. La condanna

---

[33] F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 313.

[34] V. F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 313 ss.

[35] Cfr. F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 315.

[36] Così F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 316.

[37] In tal senso F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 316 s.

potrà certo cadere se, nel giudizio di opposizione contro gli atti esecutivi, compiuti sulla base della sentenza di condanna in futuro, o nel processo proseguito dopo la pronuncia della condanna con riserva, si riconosca non dovuta la prestazione per la quale è stata emessa la condanna o iniziata l'esecuzione. La condanna, tuttavia, qui cade non già perché l'ordine di esecuzione sia sottoposto a condizione, ma per effetto della nuova sentenza, così come si verifica nel caso di successione di sentenze relative a crediti alimentari.

In base a queste considerazioni, Carnelutti può concludere che non si ha qui a che fare con delle condanne condizionali, ma tutt'al più con delle condanne provvisorie[38].

L'Autore prosegue lo studio esaminando le sentenze di condanna caratterizzate da un accertamento compiuto del fatto illecito (che si estende dunque non solo al rapporto, ma anche alla sua violazione) e da un ordine di esecuzione subordinato a un evento futuro e incerto, tipicamente alla prestazione di una cauzione. Per comprendere quali tra queste decisioni siano veramente condizionali, Carnelutti distingue a seconda che la cauzione sia già imposta dalla legge, o sia stabilita dal giudice, sulla base di un potere conferitogli dalla legge medesima.

Nel primo caso è la legge a subordinare alla prestazione della cauzione l'obbligo degli organi del processo esecutivo di procedere all'esecuzione. Di conseguenza la condizione è già nell'obbligo accertato e non nella sentenza che lo accerta[39].

Nel secondo caso, la condizionalità dell'obbligo degli organi esecutivi non è determinata dalla legge, ma invece dalla sentenza. Ad avviso dell'Autore, dunque, si può ravvisare una vera e propria sentenza condizionale a fronte di una condanna con cauzione, in tutti i casi in cui la legge riconosce al giudice il potere di imporre tale cauzione, o anche qualora contempli un obbligo per il giudice di disporla, rimettendone però a questi la quantificazione[40].

Da ultimo Carnelutti prende in considerazione le sentenze di merito emanate in pendenza del giudizio d'impugnazione avverso una sentenza interlocutoria sui presupposti processuali o sull'ammissione di una prova, nonché le

---

[38] Cfr. F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 317.

[39] V. F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 318.

[40] Cfr. F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 318, il quale osserva che, nel caso in cui la legge attribuisce al giudice il potere di determinare il *quantum* della cauzione, la condizionalità dell'obbligo in capo agli organi esecutivi non deriva esclusivamente dalla sentenza, ma si integra e concreta, per effetto di questa, la condizionalità già prevista in modo generico dalla legge.

sentenze che si pronunciano sul *quantum debeatur* prima del passaggio in giudicato della sentenza sull'*an debeatur* e, infine, le sentenze che decidono su un capo subordinato, prima che sia passata in giudicato la sentenza che respinge il capo principale.

Come già considerato, Vassalli reputava tutte queste sentenze condizionali, anche se l'evento futuro e incerto da cui ne dipendeva l'efficacia non risultava espressamente dalla decisione, ma era invece previsto dalla legge. Contro questa classificazione Carnelutti obietta che, quando l'evento da cui dipende l'efficacia dell'atto rappresenta, secondo la legge stessa, un presupposto della sua efficacia, la condizione viene a scomparire. Neppure queste pronunce possono allora definirsi condizionali[41].

L'esito cui giunge lo studio dell'illustre Maestro è quello di un sensibile restringimento della categoria della sentenza condizionale elaborata da Vassalli, entro la quale son fatte rientrare, sicuramente, le sentenze di condanna con cauzione (ad esclusione dei casi in cui la misura di questa sia inderogabilmente fissata dalla legge), nonché, dubitativamente, le sentenze costitutive in senso stretto, allorché l'effetto giuridico che da queste promana sia subordinato dal giudice al realizzarsi di un evento futuro e incerto[42].

---

[41] In tal senso F. CARNELUTTI, *La sentenza* cit., 320.

[42] Carnelutti tornerà a trattare di queste tematiche nel Suo *Sistema di diritto processuale civile*. Nel secondo tomo dell'opera, Egli svolge delle riflessioni in linea con quelle già sviluppate nella recensione alla monografia di Vassalli (v. F. CARNELUTTI, *Sistema* cit., II, cit., 475). Afferma infatti la generale inammissibilità della sentenza condizionale – intesa come pronuncia la cui efficacia dipende da un evento futuro e incerto stabilito dal giudice –, in ragione del contrasto fra lo stato di pendenza e la funzione di accertamento del processo, ribadendo in tal modo quanto rilevato nel precedente scritto in ordine alla «antitesi tra la certezza, che è la funzione dell'accertamento, e la incertezza, che è la funzione della condizione» (cfr. ID., *La sentenza* cit., 310). L'A. poi esclude la condizionalità delle decisioni che costituiscono o accertano un rapporto dipendente da un certo fatto non ancora verificatosi; come di quelle che contengono, in ordine a un evento futuro e incerto, una disposizione alternativa: è il caso della sentenza *si iuraverit*, che accoglie la domanda per il caso in cui l'attore dovesse prestare il giuramento, e la rigetta per il caso opposto. Anche qui chiara appare la continuità con la recensione del 1920, dove Carnelutti aveva sottolineato che tale sentenza produce effetti (in direzioni contrarie) sia nell'ipotesi di prestazione del giuramento, sia in quella del suo rifiuto.

Questa linea di continuità si spezza però nel primo tomo del *Sistema* (ID., *Sistema* cit., I, *Funzione e composizione del processo*, Padova, 1936, 279 s.), ove l'A. riserva la definizione di sentenza condizionale alla pronuncia la cui imperatività è subordinata, nel suo sorgere o nel suo venir meno, a un fatto futuro e incerto. Secondo l'illustre Maestro un esempio (oramai non più attuale) di tale sentenza si poteva ravvisare nella decisione che pronunciava la separazione della dote, la quale – alla stregua dell'allora vigente art. 1419 c.c. – doveva ritenersi sottoposta alla

Trent'anni dopo il libro di Vassalli, nel 1948, compare una nuova monografia sul tema, ad opera di Carlo Calvosa[43], il quale – sia pur seguendo percorsi argomentativi non coincidenti con quelli di Carnelutti – ricostruisce anch'Egli una nozione restrittiva di sentenza condizionale, tale da operare solo nell'ambito delle decisioni discrezionali.

Per giungere a questo risultato, l'Autore procede anzitutto a un inquadramento dogmatico della condizione, configurata come una determinazione accessoria della volontà, in virtù della quale si fa dipendere l'efficacia del negozio giuridico da un evento futuro e incerto[44]. Una simile definizione attiene alla condizione volontaria, che è la sola condizione in senso proprio. La condizione legale, ossia quella determinazione accessoria che non è immanente alla volontà, ma è posta invece dalla legge, è condizione meramente impro-

---

condizione (dall'A. ritenuta) sospensiva rappresentata dalla esecuzione della sentenza entro 60 giorni, ad opera del coniuge soccombente, o dall'instaurazione del processo esecutivo, entro lo stesso termine, da parte della moglie vittoriosa. Carnelutti rileva che si tratta di una condizione posta della legge e non dal giudice, di talché si dovrebbe parlare di *condicio iuris* o, ancor meglio, di condizione necessaria, da tener nettamente distinta rispetto a quella volontaria, che invece è apposta al negozio da parte del suo autore. Una volta così definita la sentenza condizionale, l'A. precisa che tale non può ritenersi la decisione che accerti, costituisca o modifichi un rapporto condizionale (ad es. quella con cui il giudice assegna all'attore una pensione alimentare, per il caso in cui il convenuto non voglia mantenerlo nella sua casa); e neppure la sentenza che veda sottoposta a condizione, non già la sua imperatività, ma invece la sua efficacia esterna: è il caso della pronuncia di condanna *si iuraverit* oppure *si non iuraverit*, la cui efficacia esecutiva è subordinata, rispettivamente, alla prestazione del giuramento da parte dell'attore, o al suo rifiuto ad opera del convenuto.

Il distacco dall'approccio seguito nello scritto del 1920 risulta netto. Lì aveva ristretto l'ambito della troppo vasta categoria di sentenza condizionale elaborata da Vassalli, facendovi rientrare le sole ipotesi in cui la condizione apposta alla decisione giudiziale possedesse gli stessi caratteri di quella che può accedere a un negozio. Nel primo tomo del *Sistema* Carnelutti abbandona questa prospettiva, proponendo una nozione di pronuncia condizionale in cui è all'opera una "condizione" che – come Egli stesso rileva – è affatto differente da quella che può essere inserita in un negozio. L'illustre A. sembra perciò aver qui commesso un errore ricostruttivo analogo a quello che Egli aveva rimproverato a Vassalli.

[43] Ci si riferisce a C. CALVOSA, *La sentenza condizionale*, Roma, 1948. L'Autore ribadirà le posizioni espresse nella monografia nei suoi successivi scritti dedicati alla sentenza condizionale: v. ID., *Sull'ammissibilità di sentenze condizionali*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1948, III, 1 ss.; ID., *Ancora in tema di sentenze condizionali*, in *Riv. dir. proc.*, 1952, II, 221 ss.; ID., *Riflessioni sulla sentenza condizionale*, in *Foro it.*, 1960, IV, 226 ss.

[44] V. C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 52 ss.

pria, non riconducibile – ad avviso di Calvosa – assieme alla condizione volontaria entro un *genus* unitario[45]. La distinzione tra queste, secondo l'Autore, si può apprezzare altresì con riguardo alla loro differente classificazione nell'ambito degli elementi del negozio: mentre la *condicio facti* deve essere annoverata tra gli *accidentalia*, ossia tra gli elementi eventuali del negozio; la *condicio iuris* va ricompresa tra i *naturalia*, che costituiscono il contenuto implicito del negozio[46]. Da questa classificazione consegue che la mancanza della prima determina l'inefficacia del negozio; il difetto della seconda, invece, conduce più radicalmente alla inesistenza del negozio stesso[47].

Dalla definizione della condizione propria come determinazione accessoria della volontà, Calvosa deduce che questa può essere apposta solamente ad atti che abbiano un contenuto volitivo[48]. Per risolvere il problema dell'ammissibilità della condizione nelle sentenze, si deve allora stabilire se in esse sia ravvisabile un contenuto siffatto; questione cui lo Studioso fornisce una risposta differenziata a seconda che vengano in rilievo delle sentenze vincolate o invece discrezionali.

Le prime, nel cui ambito rientrano le pronunce di mero accertamento, di condanna e di accertamento costitutivo, sono frutto di un giudizio logico del giudice il quale, reperita la volontà dell'ordinamento giuridico rispetto al caso concreto, non fa altro che dichiarare quale sia la norma da applicare alla fattispecie, attribuendo immutabilità e incontrovertibilità al relativo accertamento. In queste ipotesi l'attività giudiziale ha carattere meramente intellettivo ed è totalmente vincolata dalla norma oggetto della declaratoria contenuta nella decisione[49].

Le seconde, tra le quali vanno annoverate le sentenze d'equità, le determinative e quelle costitutive discrezionali, si caratterizzano invece per essere emanate dal giudice nell'esercizio di un potere discrezionale. La legge non contempla qui delle norme che predeterminano in modo vincolante il contenuto della decisione, ma attribuisce al giudice il potere di "forgiarlo" sulla base di un criterio di opportunità[50].

---

[45] Cfr. C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 54 ss., 58 s.

[46] Così C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 52 ss.

[47] V. C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 57 ss.

[48] Cfr. C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 59.

[49] C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 15 ss. (in senso adesivo v. E. GRASSO, *L'espropriazione della quota*, Milano, 1957, 127, nota 57).

[50] C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 17 ss., 66 s.

Alla luce di questa distinzione, l'Autore giunge alla conclusione che la condizione volontaria può essere apposta alle sole sentenze discrezionali, poiché queste sono atti volitivi; non alle sentenze vincolate, che hanno, all'opposto, un contenuto meramente intellettivo[51]. Differenti sono invece gli esiti attinti con riguardo alla *condicio iuris*, la quale non costituisce una determinazione posta dall'autore dell'atto, ma dalla stessa legge, e può allora accedere ad entrambe le tipologie di pronunce[52].

I risultati raggiunti impongono una parziale revisione della bipartizione tra le sentenze condizionali proposta da Vassalli, ad avviso del quale – come si è già considerato[53] – si doveva distinguere a seconda che l'evento futuro e incerto costituisse una condizione del diritto riconosciuto dalla sentenza, o invece una condizione della sentenza. Calvosa riprende tale distinzione, impiegando però una diversa terminologia: parla infatti di sentenze oggettivamente condizionate, in cui è sottoposta a condizione l'efficacia del rapporto giuridico oggetto di accertamento; e di sentenze soggettivamente condizionate, in cui è il giudice a porre un limite agli effetti della decisione, facendoli dipendere dal verificarsi di un evento futuro e incerto[54]. Nell'ambito di quest'ultime pronunce, l'Autore propone un'ulteriore partizione, distinguendo a seconda che il giudice ponga la condizione in applicazione di una norma giuridica vincolante, o invece nell'esercizio di un suo potere discrezionale. Solo in quest'ultima ipotesi, ad avviso di Calvosa, si avrà a che fare con vere e proprie sentenze condizionali[55]; non invece nell'altra, in cui l'evento futuro e incerto non è stabilito dal giudice, ma direttamente dalla legge e si è dunque in presenza di

---

[51] In tal senso C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 66 s. L'Autore fornisce alcuni esempi di sentenze discrezionali che – a suo avviso – possono utilmente essere soggette a condizione volontaria: la decisione in cui si stabilisce quali e quanti alimenti devono essere somministrati in natura, *sub condicione* della perfetta salute dell'alimentando e in cui inoltre si dispone, in caso di malattia di questi, che gli alimenti siano somministrati in denaro o in diverso modo (v. pp. 104 s.); o ancora la sentenza costitutiva di una servitù coattiva di passaggio, che stabilisce il tracciato della servitù sul fondo servente e le relative modalità di esercizio, consentendo peraltro al proprietario del fondo dominante di transitare in altra parte del fondo servente, per il caso di impraticabilità del sentiero (cfr. pp. 107 s.).

[52] V. CALVOSA, *La sentenza* cit., 67.

[53] Cfr. *supra*, pp. 10 ss.

[54] V. C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 7 ss.

[55] Cfr. C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 7.

una *condicio iuris*, ritenuta condizione in senso improprio[56], come poco *supra* precisato.

Restano da considerare le sentenze oggettivamente condizionate, che invero non hanno, per l'Autore, nulla di condizionale: nella pronuncia dichiarativa concernente un rapporto giuridico condizionato, la declaratoria giudiziale non è infatti soggetta a condizione alcuna. Tale decisione non differisce da una che accerta un rapporto giuridico puro: entrambe infatti creano certezza sull'esistenza del rapporto, condizionato o puro che sia[57].

L'opera di Calvosa, accanto all'appena esaminata *pars construens*, volta a determinare i limiti di operatività della condizione volontaria nelle sentenze, contiene anche una *pars destruens*, in cui si esaminano varie tipologie di pronunce, al precipuo scopo di dimostrare l'erroneità della lora qualificazione in termini di sentenze condizionali, sostenuta dalla dottrina precedente. A tal riguardo particolare attenzione è riservata alla condanna con riserva delle eccezioni, alla condanna con cauzione e, infine, alla condanna in futuro.

Quanto alla prima, l'Autore critica la concezione chiovendiana, che ivi ravvisava una sentenza risolutivamente condizionata all'esito del giudizio sulle eccezioni riservate[58]. Calvosa rileva che qui non si ha a che fare con una condizione, che deve avere il carattere dell'estrinsecità, ma invece con un presupposto dell'atto. La pronuncia della sentenza di condanna, infatti, di regola presuppone l'accertamento completo in ordine all'esistenza del diritto e, perciò, la cognizione di tutte le eccezioni sollevate dal convenuto, o rilevabili dal giudice *ex officio*. Nel caso in questione, la legge eccezionalmente consente l'emanazione di una decisione condannatoria in difetto di uno dei suoi normali presupposti, ossia la cognizione di una o più delle eccezioni. Tale cognizione non costituisce un evento estrinseco, da cui dipende l'efficacia di un atto perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, ma invece il presupposto di un atto incompleto. Una volta emanata la sentenza sulle eccezioni riservate si realizzerà il presupposto mancante, e saranno così compiutamente integrati tutti gli elementi costitutivi della pronuncia di condanna[59].

---

[56] Così C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 8 s.

[57] V. C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 7 s., 77 s., il quale considera soltanto le sentenze di mero accertamento di un rapporto soggetto a condizione, non anche quelle di condanna, che non ritiene invece ammissibili. A Suo avviso, infatti, una domanda di condanna relativa a un diritto nascente da un negozio sottoposto a condizione sospensiva dovrebbe essere rigettata per difetto di interesse ad agire, mancando lo stato di insoddisfazione del diritto (cfr. pp. 77 s., 90).

[58] Su cui v. *supra*, p. 9.

[59] V. C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 46 s., 92 s.

A ulteriore conferma dell'erroneità della qualificazione di questa decisione come sentenza risolutivamente condizionata, l'Autore osserva che la pronuncia sulle eccezioni riservate, contenendo un accertamento completo, si sostituisce alla condanna con riserva e ne determina così la caducazione[60]. L'evento futuro e incerto incide quindi in questo caso sull'atto in sé, e non invece sulla sua sola efficacia, come accade allorché si abbia a che fare con una condizione vera e propria. Il carattere di presupposto che possiede qui l'evento e il suo incidere sull'atto, anziché sulla sua efficacia, conducono a definire la condanna con riserva come sentenza soggetta a *condicio iuris* e, dunque, a una condizione meramente impropria[61].

Le condanne con cauzione erano annoverate tra le sentenze condizionali sia da Filippo Vassalli, che da Francesco Carnelutti, il quale peraltro escludeva una vera condizionalità nei casi in cui la legge determinava inderogabilmente l'ammontare della cauzione che il giudice doveva stabilire[62]. Calvosa, opponendosi a questa qualificazione, rileva che la cauzione deve essere prestata da chi vuole trarre un beneficio dalla condanna, e non può allora essere considerata una condizione (potestativa), ma piuttosto un onere, ossia un vincolo posto a un soggetto (in questo caso il creditore risultato – almeno parzialmente – vittorioso), in relazione a un effetto favorevole che egli voglia conseguire. L'Autore propone allora di definire tali pronunce come sentenze (non già condizionali, ma) onerate[63].

Quanto infine alla condanna in futuro, Calvosa, sulla scia di Carnelutti, vi ravvisa una condanna anticipata, piuttosto che condizionale, poiché viene pronunciata dal giudice sulla base dell'accertamento della esistenza del solo rapporto giuridico e non anche della sua violazione, che non ha ancora avuto luogo[64].

Pochi anni dopo la monografia di Calvosa, nel 1953, Antonio Segni dedica alla sentenza condizionale alcune significative pagine del suo commento agli artt. 2908 e 2909 c.c., pubblicato nel *Commentario del codice civile* a cura di

---

[60] In tal senso C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 46 s.

[61] Così C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 48.

[62] Cfr. *supra*, pp. 17 s., il testo e la nota 40.

[63] V. C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 37, 93. L'Autore precisa peraltro che sono vere e proprie sentenze onerate soltanto quelle in cui la cauzione è stabilita dal giudice, in base a un potere discrezionale riconosciutogli dalla legge (cfr. pp. 37 s.).

[64] Così C. CALVOSA, *La sentenza* cit., 91.

Scialoja e Branca[65]. Anch'Egli ricostruisce tale categoria in modo ben più restrittivo di Vassalli, sebbene senza fare all'uopo riferimento – come invece Carnelutti e Calvosa – alle caratteristiche proprie della condizione che può essere apposta al negozio giuridico.

L'Autore distingue due sottocategorie all'interno delle sentenze condizionali, le quali hanno delle corrispondenze con quelle già individuate da Vassalli e Calvosa: le sentenze in cui è condizionato l'accertamento e quelle in cui è invece condizionato il rapporto oggetto della decisione[66].

Quanto alle prime rileva – sulle orme di Francesco Carnelutti – che un accertamento (e così un giudicato) condizionato rappresenta una contraddizione in termini, poiché non crea alcuna certezza finché la condizione non si sia avverata[67]. Da ciò consegue che la sentenza sottoposta a condizione, ove ammissibile perché prevista dalla legge, non è idonea, *condicione pendente*, a formare il giudicato[68]. È questo il caso, anzitutto, delle condanne con riserva, previste dall'art. 35 c.p.c. e dall'art. 65 legge cambiaria, che contengono un accertamento sotto condizione[69] inidoneo a «passare in giudicato», o meglio inidoneo a produrre la cosa giudicata sostanziale in ordine al credito dedotto

---

[65] Si fa riferimento ad A. SEGNI, in R. NICOLÒ, V. ANDRIOLI, A. SEGNI, G.A. MICHELI, G. AZZARITI, G. SCARPELLO, *Tutela dei diritti*, *Art. 2900-2969*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA, (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1953, *sub* artt. 2908-2909, 331 ss.

[66] V. A. SEGNI, in R. NICOLÒ, V. ANDRIOLI, A. SEGNI, G.A. MICHELI, G. AZZARITI, G. SCARPELLO, *Tutela* cit., *sub* artt. 2908-2909, 331 ss.

[67] Cfr. A. SEGNI, in R. NICOLÒ, V. ANDRIOLI, A. SEGNI, G.A. MICHELI, G. AZZARITI, G. SCARPELLO, *Tutela* cit., *sub* artt. 2908-2909, 331.

[68] Così A. SEGNI, in R. NICOLÒ, V. ANDRIOLI, A. SEGNI, G.A. MICHELI, G. AZZARITI, G. SCARPELLO, *Tutela* cit., *sub* artt. 2908-2909, 331.

[69] Quanto al carattere sospensivo o risolutivo della condizione, sono ravvisabili delle oscillazioni nell'A. che, in un primo momento, si mostra irrisolto sul punto («[L]a cosidetta condanna con riserva contiene un accertamento sotto condizione (sospensiva o risolutiva poco importa)»: cfr. A. SEGNI, in R. NICOLÒ, V. ANDRIOLI, A. SEGNI, G.A. MICHELI, G. AZZARITI, G. SCARPELLO, *Tutela* cit., *sub* artt. 2908-2909, 331) e poi si pronuncia senz'altro per il carattere risolutivo («la pronunzia provvisoria è condizionata risolutivamente ad un altro provvedimento del giudice stesso, cioè alla pronunzia definitiva»: p. 335). Si deve tuttavia criticamente osservare che le affermazioni di Segni circa l'inidoneità della condanna con riserva al giudicato sostanziale sul credito, e circa il prodursi del giudicato stesso solo a seguito della decisione sulle eccezioni riservate, farebbero propendere piuttosto per il carattere sospensivo della condizione. Sulla medesima questione in ordine alla sentenza di condanna generica, anch'essa annoverata dallo Studioso tra le pronunce in cui è condizionato l'accertamento, v. la successiva nota 71.

in giudizio, la quale si manifesterà soltanto a seguito della decisione sulle eccezioni riservate[70].

Rientra sempre in questa prima sottocategoria, ad avviso di Segni, la sentenza di condanna generica prevista dall'art. 278, c. 1, c.p.c., che è condizionata all'effettiva determinazione del *quantum* della prestazione, e perciò non è suscettibile di formare *medio tempore* cosa giudicata in senso sostanziale[71].

La seconda sottocategoria accoglie invece le sentenze relative a un rapporto condizionato, nelle quali la condizione attiene al diritto sostanziale oggetto della pronuncia, non all'accertamento, che è puro, definitivo e incondizionato. Da ciò consegue la sicura idoneità al giudicato di queste decisioni[72]. Con la pronuncia di tali sentenze il giudice ha adempiuto compiutamente il suo ufficio, a differenza di quanto accade nel caso di decisioni rientranti nella prima sottocategoria: qui infatti egli «non ha esaurito il suo ufficio e deve compiere il giudizio, completandolo con l'esame delle questioni riservate»[73].

Quella sin qui esaminata è stata senz'altra la fase più vivace e propositiva del dibattito dottrinale relativo alla sentenza condizionale[74], volta principal-

---

[70] V. A. SEGNI, in R. NICOLÒ, V. ANDRIOLI, A. SEGNI, G.A. MICHELI, G. AZZARITI, G. SCARPELLO, *Tutela* cit., *sub* artt. 2908-2909, 331 s., il quale si esprime peraltro in modo parzialmente diverso, affermando che «passerà in giudicato la decisione che, esaminate le eccezioni riservate, condannerà o assolverà incondizionatamente il convenuto».

[71] In tal senso A. SEGNI, in R. NICOLÒ, V. ANDRIOLI, A. SEGNI, G.A. MICHELI, G. AZZARITI, G. SCARPELLO, *Tutela* cit., *sub* artt. 2908-2909, 332, il quale rileva altresì che, nel caso in cui il giudizio proseguito sul *quantum debeatur* si concluda con l'accertamento che la prestazione da eseguirsi è pari a zero, «la condanna (o accertamento del diritto) alla prestazione si risolve». In tal modo però risulta dubbio se la condizione apposta alla sentenza sia sospensiva (come si dovrebbe dedurre dall'affermazione che la decisione di condanna generica non è ancora idonea al giudicato sostanziale) o invece risolutiva.

[72] Cfr. A. SEGNI, in R. NICOLÒ, V. ANDRIOLI, A. SEGNI, G.A. MICHELI, G. AZZARITI, G. SCARPELLO, *Tutela* cit., *sub* artt. 2908-2909, 334 s. Quali esempi di sentenze appartenenti a questa seconda sottocategoria, l'Autore menziona la condanna ad una prestazione condizionata all'esecuzione della controprestazione e la condanna previa cauzione, ottenuta dall'usufruttuario nei confronti del nudo proprietario, al rilascio della cosa su cui grava l'usufrutto. Vengono qui annoverate altresì le sentenze relative a un rapporto soggetto, non già a condizione, ma a termine (v. p. 334).

[73] A. SEGNI, in R. NICOLÒ, V. ANDRIOLI, A. SEGNI, G.A. MICHELI, G. AZZARITI, G. SCARPELLO, *Tutela* cit., *sub* artt. 2908-2909, 335, il quale precisa, alla nota 1, che nel caso dell'art. 35 c.p.c. l'esame delle eccezioni riservate spetterà, per ragioni di competenza, a un giudice diverso rispetto a quello che ha pronunciato la condanna con riserva.

[74] Nell'ambito di questo dibattito si inserisce anche Marco Tullio Zanzucchi che, in sede ma-

mente alla elaborazione (o alla critica) di una categoria atta a qualificare correttamente determinate decisioni previste dalla legge[75]. Nei successivi, e invero più rari, interventi della dottrina possono ravvisarsi fondamentalmente tre distinti atteggiamenti. Vi è chi recepisce i più rilevanti esiti del precedente dibattito e, in particolare, la distinzione tra le sentenze in cui l'evento futuro e incerto dedotto in condizione opera sul rapporto giuridico fatto valere in giudizio, e quelle in cui l'evento non incide su tale rapporto, ma esclusivamente su uno o più degli effetti della pronuncia[76]. Chi impiega la nozione di

---

nualistica, dedica qualche specifica riflessione alle sentenze condizionali. L'Autore reputa anzitutto che la condizione possa operare rispetto a qualsiasi decisione dichiarativa, sia questa di mero accertamento, di condanna, o costitutiva (v. ID., *Diritto processuale civile*, I, *Introduzione e parte generale*, rist. 4ª ed., Milano, 1946, 128 s., 138 s.). Le pronunce condizionali di mero accertamento sono caratterizzate da un accertamento non già puro, ma sottoposto a condizione, come nel caso di sentenza relativa al *quantum debeatur*, pronunciata prima del passaggio in giudicato della condanna generica concernente l'*an debeatur* (v. ID., *Diritto* cit., I, cit., 128 s.): questa sentenza – se ben s'intende il pensiero dello Studioso – produrrà l'efficacia di accertamento in ordine all'esistenza del credito, solo allorché quella di condanna generica non sia più impugnabile coi mezzi ordinari. Quanto alle condanne *sub condicione*, l'A. ripropone la distinzione tra sentenze condizionali proprie e improprie. Le prime sono quelle in cui la condizione non riguarda il diritto sostanziale fatto valere, ma unicamente l'elemento della condanna; le seconde attengono a una pretesa condizionata e sono subordinate alla stessa condizione cui è sottoposta la perfezione del diritto dedotto in giudizio (cfr. ID., *Diritto* cit., I, cit., 138 s.). Esempio delle prime sono le condanne con efficacia sospesa da un termine, fissato dall'autorità giudiziaria all'obbligato, le quali diverranno titolo esecutivo nel caso in cui quest'ultimo non adempia entro il giorno stabilito dal giudice (si v. ID., *Diritto* cit., I, cit., 139). Esempio delle seconde sono le condanne in futuro, tra cui sono comprese quelle relative a prestazioni periodiche (in tal senso ID., *Diritto* cit., I, cit., 139). In entrambe queste tipologie di condanne condizionali, l'accertamento è puro e produrrà la sua efficacia secondo le normali regole che governano la cosa giudicata sostanziale, invece la condanna è condizionata e spiegherà i suoi effetti soltanto all'avverarsi della condizione: questo vale – ad avviso dell'Autore – sia per l'efficacia esecutiva sia per l'ipoteca giudiziale (cfr. ID., *Diritto* cit., I, cit., 139).

[75] Si riprende il rilievo di L. LANFRANCHI, *Accertamento condizionato di credito eventuale in funzione preventiva*, in *Giur. it.*, 1969, I, 2, 691, nota 17.

[76] Questa distinzione può ravvisarsi, sia pur espressa con differenti formulazioni, in tutti gli Studiosi *supra* esaminati, ad eccezione di Carnelutti. Vassalli distingue, infatti, fra condizione della sentenza e condizione del diritto riconosciuto nella sentenza (v. *supra*, p. 10 di quest'introduzione); Calvosa propone la distinzione tra decisioni soggettivamente e oggettivamente condizionate (si rinvia a p. 21); Segni, infine, distingue tra pronunce in cui è condizionato l'accertamento e pronunce in cui è condizionato il rapporto accertato (cfr. p. 24).

Accolgono tale distinzione L. LANFRANCHI, *Accertamento* cit., 690 ss.; C. MANDRIOLI, *In tema di condanna a prestazione condizionata*, in *Giur. it.*, 1956, I, 811; B. ZUFFI, *Sull'incerto operare del fenomeno condizionale nelle sentenze di accertamento e di condanna*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 997 s., testo e nota 13; S. MENCHINI, *Il giudicato civile*, 2ª ed., Torino, 2002, 242 s. il

sentenza condizionale per qualificare determinate specifiche decisioni[77]. Chi infine assume una posizione critica, rimarcando la scarsa tenuta dogmatica della categoria della sentenza condizionale, come Remo Caponi, o la radicale impossibilità di sottoporre a condizione l'efficacia di una decisione giurisdizionale, come Augusto Chizzini[78].

---

quale, più in particolare, definisce condizionali in senso proprio le sentenze in cui la condizione opera sull'accertamento, che è provvisorio e suscettibile di essere rimosso da un accertamento successivo; e condizionali in senso improprio le pronunce nelle quali la "condizione" incide invece sul rapporto accertato, mentre l'accertamento è completo e definitivo. Nell'ambito di quest'ultime l'Autore annovera la condanna in futuro, la cui efficacia è subordinata alla scadenza del termine in essa indicato, oppure all'esecuzione di una controprestazione, nonché la condanna subordinata al verificarsi di un altro evento futuro e incerto indicato nel provvedimento stesso. Un'analoga distinzione è ravvisabile anche in G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, *Il processo ordinario*, 5ª ed., Bari, 2019, 224, il quale ritiene peraltro che il fenomeno condizionale non possa operare al di fuori delle pronunce di condanna. L'Autore rileva l'esistenza, da un lato, di sentenze di condanna, in cui la condizione opera sul terreno strettamente processuale, poiché per legge, o in virtù di un provvedimento discrezionale del giudice, l'efficacia esecutiva della decisione è subordinata a un determinato adempimento (ad es. la sentenza di rilascio di un immobile locato per uso non abitativo, la cui esecuzione è condizionata, alla stregua dell'art. 34, c. 3, l. n. 392/1978, alla corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, nonché la condanna subordinata alla prestazione di una cauzione prevista dall'art. 35 c.p.c.); dall'altro lato, di sentenze, parimenti di condanna, relative a un obbligo non ancora attuale sul piano sostanziale, poiché non si sono ancora verificati tutti i fatti dai quali dipende: decisioni, queste, che presentano un'affinità con le condanne in futuro.

[77] V. C. CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, I, *Struttura e funzione*, Padova, 1985, 300 ss., che parla di condanna sospensivamente condizionata in due casi. Anzitutto nell'ipotesi di sentenza che condanna al compimento di una prestazione e, nel caso di suo inadempimento, a una diversa prestazione che alla prima si sostituisce sul piano del diritto sostanziale: l'efficacia esecutiva di questa seconda statuizione condannatoria è sottoposta alla condizione sospensiva rappresentata dall'inadempimento del primo capo della decisione. L'altro caso è quello della sentenza che accoglie la domanda proposta dal creditore contro un coobbligato solidale e, al contempo, la domanda di garanzia relativa al diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti di un altro condebitore. Il capo condannatorio relativo alla garanzia è sospensivamente condizionato all'adempimento, da parte del primo coobbligato, della condanna pronunciata nei suoi confronti a favore del creditore (nel medesimo senso, quanto a questa seconda ipotesi, v., oltre a C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, *Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, 12ª ed., Torino, 2019, 91, A. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, I, *Parte generale*, 3ª ed., Padova, 1999, 384 s.; F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, *Principi generali*, 12ª ed., Milano, 2022, 346, nonchè gli altri Autori citati *infra*, nel terzo capitolo, § 8, nota 229).

[78] Una posizione critica rispetto alla categoria di sentenza condizionale sembrano peraltro manifestare anche Autori come S. MENCHINI, *Il giudicato* cit., 242 e G. BALENA, *Istituzioni* cit., II, cit., 223, che pure accolgono la distinzione tra sentenze condizionali proprie e improprie, dato che entrambi parlano di sentenze *c.d.* condizionali (v. anche A. CHIZZINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, *Art. 2907*, P. SCHLESINGER (fondato da), F.D. BUSNELLI (diretto da), *Il Codice*

Più in particolare Remo Caponi rileva la non unitarietà della categoria, tanto ampia da ricomprendere decisioni tra loro notevolmente differenti come sono la condanna in futuro, che contiene un accertamento pieno, e la condanna con riserva, caratterizzata invece da un accertamento incompleto, che non si estende alle eccezioni riservate[79]. Differente risulta poi, per questi provvedimenti, il regime degli effetti giuridici sopravvenuti al giudicato, poiché di tali effetti si può parlare solo nel caso della condanna in futuro e non invece per la condanna con riserva: in quest'ultima ipotesi, infatti, la cognizione successiva sull'eccezione è volta a stabilire l'esistenza di un effetto impeditivo, modificativo o estintivo, prodottosi per definizione anteriormente alla pronuncia della sentenza[80].

Augusto Chizzini esclude che vi possa essere uno spazio di operatività per la condizione, legale o volontaria, rispetto alla sentenza[81]. La condizione è infatti uno strumento per regolare e adattare al caso concreto l'assetto di interessi tra le parti, con modalità che l'atto puro è incapace di garantire. Al giudice, tuttavia, non spetta in alcun modo incidere sulla definizione di tale assetto: di conseguenza non è a questi possibile subordinare a un evento esterno, futuro e incerto, il prodursi o il venir meno degli effetti della sua decisione[82].

L'Autore prosegue osservando che, quando si parla di sentenza condizionata, ci si vuole piuttosto riferire a una peculiare situazione in cui viene a trovarsi la pronuncia, la quale accerta la posizione giuridica del debitore con esclusivo riferimento all'epoca successiva al realizzarsi del fatto che ne completa la relativa fattispecie[83]. Tale sentenza risulta idonea al giudicato sostanziale, che si produrrà nel momento in cui si avvererà, o mancherà, l'ulteriore fatto costitutivo: nel primo caso ne risulterà una sentenza di accoglimento, nel secondo, sostanzialmente, una decisione di rigetto[84]. Il realizzarsi o meno

---

Civile, *Commentario*, Milano, 2018, 734, che discorre di *c.d.* condanna condizionata o condizionale).

[79] V. R. CAPONI, *L'efficacia del giudicato civile nel tempo*, Milano, 1991, 102.

[80] Così R. CAPONI, *L'efficacia* cit., 102 s.

[81] Cfr. A. CHIZZINI, voce «*Sentenza nel diritto processuale civile*», in *Dig. disc. priv.*, *sez. civ.*, XVIII, Torino, 1998, 269 s.; ID., *La tutela* cit., 734 ss.

[82] V. A. CHIZZINI, voce «*Sentenza* cit., 269; ID., *La tutela* cit., 736.

[83] Così A. CHIZZINI, voce «*Sentenza* cit., 269, il quale rileva che in questa situazione non c'è alcun bisogno di immaginare l'operatività di una condizione; ID., *La tutela* cit., 736.

[84] Cfr. A. CHIZZINI, voce «*Sentenza* cit., 269 s.; ID., *La tutela* cit., 737.

dell'evento, pur sopravvenuto rispetto al giudicato, non può esser ritenuto un fatto nuovo, idoneo a superare l'accertamento contenuto nella pronuncia, ma è dato come già avvenuto al momento della sentenza, con la conseguenza che, in queste ipotesi, si assiste a una parziale deroga al principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile[85].

La condanna condizionata, oltre a questo contenuto di accertamento, si caratterizza poi per una anticipazione della condanna rispetto al realizzarsi di uno degli elementi costitutivi del diritto oggetto della pronuncia[86]. La decisione attiene perciò a un credito attualmente inesigibile e acquisterà l'efficacia esecutiva allorché si dovesse verificare l'evento idoneo a perfezionarne la fattispecie costitutiva[87].

Sentenze di condanna condizionate, così concepite, si possono ravvisare per l'Autore in varie ipotesi: nella pronuncia che accoglie la domanda proposta mediante la chiamata in garanzia *ex* art. 106 c.p.c., allorché si tratti di garanzia semplice (o personale)[88]; nella decisione che condanna, in base all'art. 18 Stat. lav., il datore di lavoro al versamento di una indennità commisurata alla retribuzione del lavoratore dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione nel posto di lavoro; nella sentenza che irroga una misura coercitiva indiretta *ex* art. 614-*bis* c.p.c.[89] ; e, infine, seppur dubitativamente, nel provvedimento emanato alla stregua dell'art. 2932, c. 2, c.c.

---

[85] V. A. CHIZZINI, voce «*Sentenza* cit., 270; ID., *La tutela* cit., 737.

[86] V. A. CHIZZINI, voce «*Sentenza* cit., 270; ID., *La tutela* cit., 737.

[87] Cfr. A. CHIZZINI, *La tutela* cit., 734 s.

[88] Cfr. A. CHIZZINI, voce «*Sentenza* cit., 269; ID., *La tutela* cit., 737 s.

[89] Con riguardo a tutte le tre ipotesi menzionate nel testo v. A. CHIZZINI, *La tutela* cit., 737 s. L'Autore rileva che invece la condanna con riserva delle eccezioni è ritenuta una sentenza condizionata impropria.

Nel dibattito sulle sentenze condizionali[90] anche la giurisprudenza ha svolto un ruolo, occupandosi di uno specifico tema, invero non centrale nell'indagine dottrinale, ma senz'altro di pratico rilievo: quello della tipicità o atipicità delle condanne relative a un rapporto *lato sensu* condizionato. La Suprema Corte, dando seguito a un orientamento che risale a una decisione del 1948, si pronuncia stabilmente a favore della loro atipicità, ammettendo l'emanazione di «condanne condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto [...], sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione»[91].

L'evoluzione storica della categoria della sentenza condizionale, sin qui ripercorsa, rende evidente che essa risulta controversa nella sua stessa legittimità, come nella sua ampiezza, e richiede perciò una revisione critica, che sarà condotta in questo lavoro, al fine di pervenire a una adeguata configurazione e qualificazione giuridica delle decisioni la cui efficacia è fatta dipendere dal giudice da un fatto futuro e incerto[92]. Una simile opera classificatoria non costituisce peraltro l'unico obiettivo della nostra indagine, che è volta altresì a

---

[90] In questo dibattito si inseriscono altresì gli studi di A. CARRATTA, *Sentenza di divorzio e domanda di condanna «condizionata»*, in *Fam. e dir.*, 2005, 40 ss. il quale, sulla base dell'elaborazione dottrinale in ordine alle decisioni condizionali, pone al vaglio il consolidato orientamento della giurisprudenza volto ad ammettere la pronuncia di condanne con efficacia esecutiva subordinata a un evento futuro e incerto (su quest'orientamento v. subito *infra* nel testo e, più ampiamente, nel terzo capitolo, § 8, le pp. 219 ss.), prestandovi infine – seppur cautamente – adesione; B. ZUFFI, *Sull'incerto operare* cit., 991 ss. che, offrendo un vasto panorama delle posizioni emerse in dottrina e giurisprudenza, fa il punto sulla questione dell'ammissibilità di sentenze di mero accertamento e di condanna sottoposte a condizione; e di C. FERRI, *Effetti costitutivi e dichiarativi della sentenza condizionati da eventi successivi alla sua pronuncia*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 1393 ss., che discute criticamente varie ipotesi in cui la giurisprudenza ammette la pronuncia di sentenze costitutive e dichiarative *sub condicione*.

[91] Su questa posizione giurisprudenziale v. *infra*, terzo capitolo, § 8, le pp. 219 ss.

[92] È opportuno in questa nota dar conto delle ragioni per cui si è scelto di escludere dall'indagine le sentenze che la dottrina reputa sottoposte a condizione risolutiva, in quanto la loro efficacia è destinata a venir meno al verificarsi di un evento futuro e incerto. Si tratta di ipotesi in cui l'evento è sempre rappresentato dalla pronuncia di un'altra decisione, nell'ambito dello stesso processo: nella condanna con riserva, tale evento è costituito dalla sentenza di accoglimento dell'eccezione (o della domanda riconvenzionale incompatibile) riservata; nella sentenza definitiva, dipendente da una non definitiva, esso consiste nella riforma o nella cassazione di quest'ultima (in entrambe le ipotesi G. CHIOVENDA, *Azioni* cit., 121 ss., 127 s. ravvisava delle sentenze assoggettate a condizione risolutiva, precisando però che nella seconda veniva in ri-

stabilire se, ed entro quali limiti, tali decisioni abbiano effettivamente cittadinanza nel nostro ordinamento, nonché a comprendere se la loro qualificazione come sentenze condizionali abbia un valore soltanto descrittivo o anche prescrittivo, comportando l'applicazione analogica di almeno alcune delle norme dettate dagli artt. 1353-1361 c.c. in ordine alla condizione nel contratto.

A ciò saranno *ex professo* dedicati il secondo e il terzo capitolo dell'opera, in cui si tratterà, rispettivamente, delle sentenze condizionali proprie e di quelle improprie, interrogandosi – a conclusione di ciascuno di essi – sulla possibilità e utilità di ricostruire, in corrispondenza di queste due tipologie di decisioni, altrettante categorie giuridiche.

Il primo capitolo atterrà invece a una questione preliminare, concernente le regole che il nostro ordinamento detta in ordine al tempo di produzione dei differenti effetti della sentenza; regole il cui esame si dimostra necessario, in quanto le decisioni oggetto del nostro studio ne possono comportare una

---

lievo una *condicio iuris*; un'ulteriore ipotesi si può riscontrare, qualora si accolga la ricostruzione di M. GRADI, *Il contrasto teorico fra giudicati*, Bari, 2020, 312 ss., nella statuizione relativa a un rapporto dipendente, che verrebbe caducata ove successivamente si formasse un giudicato contrastante in ordine al rapporto pregiudiziale: qui l'evento futuro e incerto sarebbe rappresentato dal passaggio in giudicato di un'altra sentenza, resa all'esito di un differente giudizio). Il ricorso alla condizione risolutiva è qui funzionale a garantire il coordinamento fra due decisioni (o meglio la prevalenza dell'una sull'altra), e può ritenersi legittimo soltanto se nella legge (o comunque nel sistema) processuale non sia ravvisabile alcuno strumento idoneo al medesimo scopo. In caso contrario basterebbe infatti impiegare tale strumento, e risulterebbe inutile e ultroneo ogni riferimento al fenomeno condizionale (così, ad es., nell'ipotesi di sentenza definitiva, dipendente da un non definitiva pronunciata nello stesso processo, è sufficiente l'effetto espansivo esterno, previsto dall'art. 336, c. 2, c.p.c., a giustificare la caducazione della prima pronuncia, nel caso di riforma o di cassazione della seconda, e non vi è allora alcuna necessità di ritenere che la decisione definitiva sia sottoposta a una condizione legale di carattere risolutivo). Di conseguenza, per stabilire se sia corretto individuare all'opera, in determinate sentenze, una condizione risolutiva, appare decisivo comprendere se il nostro sistema processuale contempli o meno dei mezzi adeguati ad assicurare il coordinamento tra queste sentenze e altre successivamente emanate nell'ambito del medesimo giudizio. Si tratta, all'evidenza, di questioni affatto differenti da quelle che pongono le decisioni oggetto del nostro studio, nel quale si dovranno anzitutto stabilire i caratteri essenziali del meccanismo condizionale, allo scopo di distinguere i casi di condizionalità propria e impropria, e inoltre determinare se, ed entro quali limiti, l'ordinamento italiano ammetta la pronuncia di tali decisioni. Simili differenze giustificano dunque la scelta di concentrare l'indagine sulle sole sentenze la cui efficacia sia subordinata – nel suo sorgere – a un evento futuro e incerto, stabilito dal giudice.

deroga. La subordinazione dei loro effetti a un evento futuro e incerto potrebbe infatti far sì che essi si manifestino in un momento successivo rispetto a quello stabilito da tali regole, oppure che non si realizzino affatto, qualora l'evento non dovesse mai avverarsi.